

FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI DIRITTO ESTERO E QUADRO RW

Pur se tutte le attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali devono essere segnalate nel quadro RW vi sono determinate attività finanziarie che sono esentate dall'obbligo del monitoraggio fiscale, come ad esempio le forme di **previdenza complementare obbligatoria**.

Tale principio è confermato dalla *Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 12 marzo 2010*, che esclude dall'obbligo della segnalazione ai fini del monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare gestite da società o enti di diritto estero qualora questi rappresentano forme di previdenza obbligatoria.

E' il caso della previdenza svizzera di secondo pilastro infatti nel caso in cui una persona fisica abbia versato ad una forma di previdenza complementare in Svizzera occorre stabilire se il soggetto abbia contribuito alla stessa in seguito ad una disposizione di legge (pertanto trattasi di contribuzione obbligatoria) o se abbia sottoscritto volontariamente un contratto. Tale distinzione è opportuna in quanto solo nel caso di contribuzione obbligatoria ad una forma di previdenza complementare il contribuente è esentato dal segnalare nel quadro RW l'ammontare dell'attività finanziaria detenuta all'estero.

Dal punto di vista fiscale invece si ricorda che le cd. AVS ed il secondo pilastro svizzero sono considerate delle forme assicurative e le rendite corrisposte in Italia da parte di tali forme di previdenza sono assoggettate ad una ritenuta pari al 5%.